

Orientamenti sui limiti contrattuali

Introduzione

- 1.1. A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, del 24 novembre 2010, (in appresso "il regolamento EIOPA")¹, l'EIOPA emana orientamenti conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)², segnatamente gli articoli 76, paragrafo 1, e 78, nonché gli articoli 17 e 18 delle misure di attuazione³.
- 1.2. Gli orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II.
- 1.3. Gli orientamenti si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e promuovono un'applicazione coerente del limite di un contratto di assicurazione o di riassicurazione, al fine di stabilire un limite tra le attività esistenti e future. Gli orientamenti forniscono indicazioni utili a stabilire quali obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione rispetto ai premi futuri sorgono in relazione a un contratto, a norma degli articoli 17 e 18 delle misure di attuazione.
- 1.4. Ai fini dei presenti orientamenti, per "organi direttivi" s'intendono gli organi interni costituiti allo scopo di dirigere un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che, di conseguenza, non sono da considerarsi terzi qualora adottino una decisione o esprimano un parere in merito all'esercizio del diritto di risolvere un contratto, respingere i premi esigibili secondo i termini contrattuali o di modificare i premi o le prestazioni esigibili secondo i termini contrattuali.
- 1.5. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell'introduzione.
- 1.6. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° aprile 2015.

Orientamento 1 – Applicazione coerente dei principi

- 1.7. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che i principi intesi a stabilire i limiti contrattuali siano applicati in modo coerente e stabile nel corso del tempo a tutti i contratti di assicurazione e di riassicurazione,.

Orientamento 2 - Diritto unilaterale

- 1.8. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero prendere in considerazione l'unilateralità del diritto di cessare, respingere o modificare i premi o le prestazioni esigibili in forza di un contratto di assicurazione o di riassicurazione quando né il contraente né i terzi possono limitare l'esercizio di

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.

² GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.

³ GU L 12 del 17.01.2015, pagg. 1-797.

tale diritto. Ai fini del presente orientamento, il termine "terzi" esclude le autorità di vigilanza e gli organi direttivi delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

1.9. In particolare:

- a) qualora, al fine di conferire efficacia alla modifica dei premi e delle prestazioni, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia tenuta a ottenere una valutazione esterna in conformità con la legge o con i termini e le condizioni di un altro accordo esterno al contratto di assicurazione o di riassicurazione, l'esistenza di tale requisito dovrebbe limitare il diritto unilaterale dell'impresa soltanto se la valutazione attribuisce al contraente o a terzi la facoltà di interferire con l'esercizio di tale diritto;
- b) le imprese non dovrebbero considerare il rischio reputazionale o le pressioni concorrenziali quale limite del diritto unilaterale;
- c) le imprese dovrebbero ritenere che le leggi nazionali limitino il loro diritto unilaterale solamente nel caso in cui dette leggi limitino o conferiscano al contraente o a terzi la facoltà di limitare l'esercizio di tale diritto;
- d) le imprese dovrebbero ignorare il diritto di modificare unilateralmente i premi o le prestazioni esigibili secondo i termini contrattuali, se i premi o le prestazioni dipendono esclusivamente dalle decisioni del contraente o del beneficiario;
- e) le imprese dovrebbero ignorare il diritto unilaterale di risolvere il contratto o respingere i premi esigibili secondo i termini contrattuali se l'esercizio di tale diritto, come specificato nei termini e nelle condizioni del contratto, è subordinato al verificarsi di un sinistro.

Orientamento 3 - Capacità d'imposizione

1.10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero riconoscere la loro capacità di imporre a un contraente il pagamento di un premio solo se tale pagamento da parte del contraente è legalmente esigibile.

Orientamento 4 – Piena corrispondenza con il rischio

1.11. Nello stabilire se i premi corrispondano pienamente ai rischi coperti da un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero valutare se, nel momento in cui i premi o le prestazioni possono essere modificati, l'impresa ha in ogni caso il diritto di modificare i premi o le prestazioni di modo che il valore attuale atteso dei premi futuri superi il valore attuale atteso delle prestazioni e delle spese future esigibili in forza del portafoglio.

1.12. Per valutare se i premi siano pienamente corrispondenti ai rischi coperti da un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 3 e 7, delle misure di attuazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che tale portafoglio sia costituito da obbligazioni per cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione

può modificare i premi e le prestazioni in circostanze analoghe e con conseguenze simili.

- 1.13. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero tener conto di ogni singola valutazione delle caratteristiche rilevanti dell'assicurato che permettono all'impresa di raccogliere informazioni sufficienti utili a formare una visione d'insieme adeguata dei rischi connessi con l'assicurato. Nel caso di contratti relativi ai rischi di mortalità o malattia gestiti secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, la valutazione del rischio individuale può presentarsi nella forma di un'autovalutazione dell'assicurato o prevedere una visita o un accertamento di natura medica.

Orientamento 5 – Scomposizione del contratto

- 1.14. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono valutare se alla data di riconoscimento è possibile scomporre un contratto e, a ogni data di valutazione, considerare se siano intervenuti cambiamenti suscettibili di modificare la valutazione precedente.
- 1.15. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero stabilire se sia possibile scomporre un contratto per valutare se due o più parti del contratto siano chiaramente identificabili, e per le quali è possibile definire serie diverse di obbligazioni e premi attribuibili a ciascuna parte.
- 1.16. Quando un'opzione o una garanzia forma l'oggetto di più di una parte del contratto, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero valutare se sia possibile scomporla o se debba essere attribuita alla parte pertinente del contratto.
- 1.17. Se si tratta di un contratto assicurativo ai sensi della direttiva solvibilità II, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero continuare a tener conto di tutte le parti in cui il contratto è stato scomposto per dare luogo alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione.

Orientamento 6 - Identificazione di un effetto tangibile sull'economia di un contratto

- 1.18. Nel determinare se la copertura assicurativa di un evento o una garanzia finanziaria non abbia alcun effetto tangibile sull'economia di un contratto, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero tenere in conto tutti i potenziali flussi di cassa futuri che potrebbero derivare dal contratto.
- 1.19. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero considerare una garanzia finanziaria di prestazioni avente un effetto tangibile sull'economia di un contratto solo se tale garanzia finanziaria è legata al pagamento dei premi futuri e fornisce all'assicurato un vantaggio finanziario tangibile di natura commerciale.
- 1.20. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero prendere in considerazione la copertura di un evento incerto specifico che incide negativamente sull'assicurato con effetto tangibile sull'economia del contratto quando la copertura fornisce un vantaggio finanziario tangibile al beneficiario.

Orientamento 7 – Stima delle obbligazioni

- 1.21. Se al momento del riconoscimento del contratto l'impresa non dispone dei dettagli contrattuali o dell'intera estensione delle obbligazioni previste dal contratto, le imprese di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero stimare i limiti contrattuali avvalendosi di tutte le informazioni disponibili, in coerenza con i principi enunciati nei presenti orientamenti.
- 1.22. Le imprese dovrebbero rivedere tali stime non appena saranno disponibili informazioni più dettagliate.

Orientamento 8 - Contratti di riassicurazione

- 1.23. Per i loro contratti di riassicurazione sottoscritti, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero applicare le disposizioni dell'articolo 18 delle misure di attuazione, indipendentemente dai limiti dei contratti di assicurazione o di riassicurazione sottostanti ai quali si riferiscono.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

- 1.24. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.25. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.26. Le autorità competenti confermano all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.27. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

Disposizione finale sulle revisioni

- 1.28. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.